

Abisf.

IL PASSAGGIO DEI PESCATORI LUNGO LE SPONDE DEI FIUMI

Da parte di parecchie associazioni di pescatori viene lamentato il fatto che lungo le sponde di corsi d'acqua vengono tesi degli impedimenti al passaggio dei pescatori, mediante siepi vegetali o metalliche, cosicchè il pescatore si trova impossibilitato nell'esercizio del suo diritto di pesca.

Tali impedimenti si vanno sempre più estendendo, perchè i proprietari dei fondi rivieraschi possono in tal modo usufruire del corso d'acqua come di una riserva di pesca privata.

L'illegalità di tali chiusure è sancita dalla legge sulla polizia delle acque che emanata già nel lontano 20 marzo 1865, è stata ripresa dalla legge sempre sulla polizia delle acque del 25 luglio 1904 con un allegato F che alla lettera f) così si esprime:

« Sono lavori ed atti vietati in

modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti (a - e omissis):

« le piantagioni di alberi e siepi, ecc. a distanza minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e siepi dal piede degli argini ».

L'allegato F suddetto richiama altresì quanto sancito dall'art. 167 del Capitolo VII della citata legge dove sancisce che:

« Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi di urgenza previsti dall'art. 121 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazioni nel corso ordinario delle acque nè danno alle proprietà altrui pubbliche o private ed in generale al diritto dei terzi. L'accerta-

mento di queste condizioni è nelle attribuzioni del Prefetto ».

Da quanto sopra risulta evidente che le siepi ed anche i fili spinati delle proprietà rivierasche non devono impedire il passaggio lungo la sponda del corso d'acqua, che anzi debbono lasciare un marginé di quattro metri.

In caso di dubbio sul danno ai diritti dei pescatori è di competenza del Prefetto di emanare giudizio definitivo. Le associazioni quindi che vedono lesa il diritto di passaggio lungo le sponde da parte dei loro soci, debbono invitare il proprietario del fondo a rimuovere l'ostacolo ed in caso di mancata esecuzione, possono ricorrere all'Autorità prefettizia, od anche al giudizio della Magistratura.

Prof. GIANFRANCO CAPUANI

CHIUSURA ARGINI

Con lettera N.P. 8219/7 del 19 giugno 1948, il Consorzio Tutela Pesca V.E. poneva il seguente quesito all'Avvocatura Erariale di Venezia:

"Molti proprietari di fondi confinanti con pubblici corsi d'acqua, ma con argini di proprietà privata, allo scopo di difendersi da temuti danni causati da pescatori che transitano sugli argini stessi, hanno piantato dei reticolati che, attraversando completamente l'argine, arrivano perpendicolarmente al pelo d'acqua.

Questo Ente, che non è sempre nella possibilità di concordare gli opposti interessi della pesca e della agricoltura, ad evitare contestazioni alle volte tutt'altro che pacifiche, prima di iniziare una qualunque azione desidera sentire il parere di codesta Avvocatura sul quesito che così si pone:

Il proprietario dell'argine privato di un pubblico corso d'acqua, può con opere stabili interdire il passaggio sull'argine stesso?

Oppure l'argine è gravato da servitù di passaggio a favore degli aventi diritto? E cioè: Agenti di vigilanza, Personale del Genio Civile e dei Consorzi Idraulici, pescatori e cacciatori?

Se poi gli argini sono Demaniali o Consorziali, si possono su di essi fare opere stabili atte ad impedire il transito?

Ci si permette di richiamare l'attenzione di codesta Avvocatura su questa questione che riveste particolare interesse nei riguardi della pesca, ricordando che la licenza di pesca, rilasciata dalla Prefettura, dà facoltà al possessore di accedere a tutti i corsi d'acqua pubblici o con questi comunicanti."

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con nota N. 3187, datata Venezia 1 luglio 1948, così rispondeva:

"In risposta ai quesiti posti con la nota cui si fa riferimento, la scrivente osserva che gli argini di un corso d'acqua pubblica, e cioè le sponde dei fiumi, fin dove si estendono le piene ordinarie di questi, non possono essere privati? Infatti il fiume va considerato come una complessa unità idrologica, composta, oltre che dell'acqua fluente, del letto o del greto, delle sponde, degli argini, o dei ponti nonché delle opere di difesa o di presa costruiti eventualmente entro il suo alveo. Cosicché il transito sugli argini come sopra intesi di un corso d'acqua pubblica sia ai pescatori che ad altri non può essere in nessuna maniera impedito dagli agricoltori. Naturalmente se costoro subiscono danno alle loro proprietà ad opera dei pescatori possono domandarne il risarcimento: ma la loro proprietà non può estendersi agli argini veri e propri ~~non~~ essendo questi beni demaniali che talvolta sono dati in concessione limitatamente allo sfalcio delle erbe spontaneamente cresciutevi.

L'AVVOCATO DELLO STATO
f.to illeggibile

Con successiva nota N.P. 8271/7 del 10 luglio 1948, il Consorzio Tutela Pesca V.E. scriveva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia:..

.....
"Da un esame dei fogli di mappa Catastali ci è risultato che gli argini dei pubblici corsi d'acqua NON ANCORA CLASSIFICATI agli effetti della Bonifica (e vi sono anche grandi fiumi come il Bacchiglione) sono considerati di proprietà privata, sono censiti come prato, portano i numeri mappali e sono intestati al proprietario del fondo contiguo che, naturalmente, paga l'imposta prediale.

Forti di questo stato di cose i proprietari rivendicano la proprietà degli argini e di conseguenza ne rivendicano il transito a tutti.

La chiara risposta di codesta Avvocatura è valida anche per questo caso? La questione è più grossa di quanto non sembri ed a lungo andare può dar luogo a fatti incresciosi fra pescatori ed agricoltori."

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota n. 4311, datata Venezia 13 luglio 1948, così rispondeva:

"Il sistema catastale in Italia - a differenza del sistema tavolare austriaco e tuttora vigente nelle provincie di Trento e Bolzano - non è nè attributivo di proprietà nè probativo della proprietà stessa. Il catasto per quanto sia un istituto di carattere giuridico, esplica una funzione eminentemente fiscale in quanto serve a determinare la ripartizione degli oneri fondiari. Ne consegue che il fatto che gli argini dei fiumi siano intestati a privati non è idoneo a far divenire privato un bene demaniale. I privati devono essere invitati a far rettificare la intestazione in catasto e, ove non si ottempererà, codesto Consorzio provvederà a riferirne alla competente Intendenza di Finanza perchè disponga l'allibramento degli argini stessi tra i beni pubblici."

L'AVVOCATO DELLO STATO